SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

Università di Macerata

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

I.S.V.A.P.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

03A10342

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 settembre 2003, n. **268.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «semestre 2003,» *sono inserite le seguenti:* «ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 2:

sono premesse le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185,» *e le parole:* «A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «lettera *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *b)*»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* – *(Fondo per il risparmio idrico ed energetico).* – *1.* Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonchè i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «abbattuti» *è sostituita dalle seguenti:* «delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; *dopo le parole:* «nonchè i prodotti», *è inserita la seguente:* «ottenuti»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «imprese agricole di allevamento», *sono inserite le seguenti:* «di bovini, bufalini ed ovini»; *dopo le parole:* «sottoposte a sequestro», *sono inserite le seguenti:* «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; *dopo le parole:* «7,8 milioni di euro per» *è inserita la seguente:* «l'»;

al comma 2, lettera c), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* – *(Operazioni di credito agrario).* – *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del

citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2438):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) il 26 luglio 2003.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 luglio 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 12ª, 13ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 luglio 2003.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 29 e 30 luglio 2003

Esaminato in aula il 30 luglio 2003 ed approvato il 31 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4257):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 agosto 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente il 10 settembre 2003.

Esaminato in aula il 15, 16 settembre 2003 ed approvato, con modificazioni, il 17 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2438-B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 17 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 23 settembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 48.

03G0293

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2003.

Nomina del dott. Guido Bertolaso, per la durata di un anno, a commissario straordinario del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, con la quale è stato conferito al dott. Guido Bertolaso l'incarico di commissario delegato all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, in relazione alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili;

Ritenuto di dover procedere in proposito alla nomina di un commissario straordinario che assicuri il coordinamento delle attività di competenza governativa, anche sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal Ministro della salute;

Considerate la particolare professionalità e l'esperienza maturata nello specifico settore dal dott. Guido Bertolaso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Bertolaso è nominato, per la durata di un anno dal 1° maggio 2003, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal Ministro della salute, una compiuta azione di previsione e prevenzione relativamente alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (c.d. rischio SARS).

Art. 2.

Per le attività indicate all'art. 1, il commissario straordinario può avvalersi di un'aliquota, dal medesimo individuata, di personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Può altresì avvalersi, su indicazione del Ministro della salute per quanto concerne il personale sanitario, della consulenza di professionisti ed esperti nelle materie di competenza.

Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso spettante al commissario straordinario.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'art. 2 si provvede a carico delle risorse disponibili sul capitolo 3360 dell'unità previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonché delle risorse del Fondo della protezione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9 foglio n. 362

03A10654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Strongoli (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Strongoli;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Strongoli, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Strongoli (Crotone) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Andrea Pultrone - viceprefetto;

dott.ssa Anna Aida Bruzzese - viceprefetto aggiunto;

dott. Massimo Nicolò - dirigente di seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 149

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Strongoli (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, a seguito delle vicende investigative e giudiziarie condotte in occasione di una recente operazione di lotta alla criminalità organizzata che hanno evidenziato la portata e la valenza di un programma criminoso attuato da una cosca locale per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo delle attività economiche nel territorio, il prefetto di Crotone ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, e successive integrazioni, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In tale contesto la condizione di contiguità emersa nel corso delle indagini investigative, in particolare, tra un amministratore, un cui prossimo congiunto è stato fra l'altro raggiunto da provvedimento di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, e gli ambienti della locale consorteria rappresenta lo strumento attraverso il quale si perfeziona l'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che la pericolosa consorteria operante nel territorio si è in fatti avvalsa di diramazioni all'interno della vita pubblica dell'amministrazione comunale, anche per trarre profitto da uno dei più importanti investimenti produttivi posti in essere nel comprensorio crotonese. Un altro amministratore ha rapporti parentali con un pluripregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Rapporti parentali, di affinità, amicizie e frequentazioni legano anche alcuni dipendenti con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambienti mafiosi.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimità che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dell'ente locale, oggetto altresì di esposti e segnalazioni anonimi anche nel corso dell'attività di accesso. È stato infatti appurato che la criminalità organizzata si è inserita nel controllo degli appalti pubblici anche per il tramite di imprese gestite da soggetti solo formalmente estranei a circuiti criminali e, dunque, nella condizione di poter partecipare alle gare di appalto, ma, in realtà, inseriti nella consorteria locale cui dette imprese fanno capo.

In particolare la commissione ha evidenziato il ricorso quasi sistematico all'affidamento di lavori tramite asta pubblica, che ha di fatto consentito all'amministrazione di limitare il numero delle imprese da invitare alle gare e di restringere, in violazione dei principi di trasparenza, correttezza e concorrenza, la partecipazione ad imprese con sede nel territorio comunale o facenti capo ad un medesimo centro di interessi di natura mafiosa.

Assumono spessore probatorio le seguenti circostanze: la maggior parte delle gare di pubblico incanto si è conclusa con la partecipazione di una sola ditta, i cui titolari risultano spesso gravati da precedenti penali o contigui alla malavita organizzata; frequentemente la presentazione dell'unica offerta è avvenuta l'ultimo giorno utile per l'inoltro delle buste e la percentuale di ribasso presentata è stata oscillante tra lo 0,0 e l'1%.

La conclusione cui è pervenuto l'organo ispettivo che il ricorso al sistema del pubblico incanto fosse mirato a consentire l'ingerenza della malavita locale all'interno dell'attività amministrativa e contrattuale è avvalorata dalla circostanza che l'ente, peraltro in stato di dissesto finanziario, piuttosto che gestire in modo più oculato il denaro pubblico, ha passivamente conferito incarichi contrattuali con minime percentuali di ribasso, senza tenere in debito conto la possibilità del ricorso a diverse procedure concorsuali.

Emblematica al riguardo è la circostanza che anche nell'elenco delle ditte di fiducia, di cui il comune si avvale per l'affidamento diretto di lavori e forniture, figurano imprese che di fatto sono riconducibili agli stessi amministratori e a soggetti che risultano avere precedenti per reati di tipo mafioso o per fatti di notevole pericolosità sociale.

È emersa, altresì, l'assenza di qualsivoglia attività di controllo e verifica in ordine al rilascio di autorizzazioni commerciali da parte dei competenti uffici comunali, i quali non hanno fornito le necessarie direttive sulle modalità di svolgimento di tali attività.

Con riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio la commissione ha verificato una sterile attività di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio. Infatti, quasi mai risulta definita la conclusione dell'iter

procedurale, con la demolizione del manufatto o l'acquisizione al patrimonio comunale, e tale comportamento omissivo, lungi dal prevenire o contrastare l'abusivismo, ha contribuito a rafforzare nei trasgressori la certezza dell'inutilità dei provvedimenti formali di ripristino.

A quanto sopra si aggiunge la disorganizzazione degli uffici comunali, che costituisce condizione ideale per una gestione clientelare ed interessata della cosa pubblica. L'irrituale tenuta del registro di protocollo, garanzia di certezza, trasparenza e regolarità nella gestione di ogni pubblica istituzione, viene indicato come indubitabile esempio di compromissione del buon andamento dell'ente e di alterata funzionalità amministrativa.

Anomalie sono state riscontrate anche nel conferimento degli incarichi professionali esterni, molti dei quali, di natura legale, sono stati affidati al fratello di un assessore. L'incarico di progettazione di un importante opera pubblica è stato inoltre frazionato fra più professionisti, presumibilmente al fine di eludere la vigente normativa in materia di appalti di servizi.

Viene messa in evidenza come la disorganizzazione e l'inefficienza del sistema di riscossione dei tributi locali, cui fa riscontro l'elevata evasione da parte dei cittadini dei predetti tributi comunali e del canone dell'acqua potabile, sia segno evidente di una diffusa illegalità e di generale inosservanza dei più elementari precetti normativi, che non consente peraltro all'ente una ordinaria gestione delle proprie attività ed un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.

Tale quadro di diffuse disfunzioni, secondo quanto emerge dall'accesso esperito, risulta assecondato dalla carenza della dovuta attività di indirizzo e controllo da parte degli organi di Governo, che nella gestione della cosa pubblica hanno di fatto privilegiato la cura di interessi estranei al perseguimento delle finalità pubbliche. Il clientelismo, i favoritismi ed il disordine amministrativo hanno ingenerato perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni e, quindi, diffuso malcontento nella popolazione che ha trovato espressione in numerosi esposti.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità, delle fondamentali garanzie democratiche.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Strongoli, la cui capacità di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni. Pertanto, il prefetto di Crotone, con relazione del 21 maggio 2003 e successiva integrazione del 18 luglio 2003, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Porlezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Porlezza (Como) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 26 maggio 2003, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Porlezza (Como) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 26 maggio 2003, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Porlezza (Como), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2003.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Como, con provvedimento del 10 giugno 2003, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il prefetto, con provvedimento n. 1544/Ca/03/1° Sett. EE.LL. dell'8 luglio 2003, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Venutasi a creare una situazione di grave pregiudizio per l'ente, a causa della decadenza del sindaco e della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2003, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Como, con provvedimento n. 1835/Cp/03/1° Settore EE.LL. del 16 luglio 2003, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 26 maggio 2003, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Porlezza (Como) nella persona del dott. Luciano Straniero.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Coassolo Torinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Coassolo Torinese (Torino) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Giudici.

Considerato che, in data 12 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Coassolo Torinese (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Coassolo Torinese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Giudici.

Il citato amministratore, in data 12 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Coassolo Torinese (Torino).

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10538

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarmato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Sarmato (Piacenza) ed il sindaco nella persona del sig. - Mauro Torreggiani.

Considerato che, in data 16 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sarmato (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarmato (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mauro Torreggiani.

Il citato amministratore, in data 16 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarmato (Piacenza).

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Carasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Carasco (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Bacigalupo.

Considerato che, in data 29 luglio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carasco (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carasco (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Bacigalupo.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carasco (Genova).

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Castropignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castropignano (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri.

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castropignano (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castropignano (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da sette consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 agosto 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1376/13-31/16/GAB. del 18 agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castropignano (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio provinciale di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio provinciale di Parma ed il presidente nella persona del dott. Andrea Borri.

Considerato che, in data 7 agosto 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Parma è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Parma è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del presidente nella persona del dott. Andrea Borri.

Il citato amministratore, in data 7 agosto 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Parma.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2003.

Trasferimento alla «Patrimonio dello Stato S.p.a.», in Roma, di alcuni beni immobili individuati dal decreto 27 marzo 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 (nel seguito indicato come l'art. 7), concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, concernente direttive di massima per l'attività da svolgersi da parte della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 10 dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possano essere trasferiti diritti pieni e parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile, modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2000, n. 88, contenente l'individuazione di alcuni immobili inseriti in elenchi facenti parte dello stesso decreto;

Considerato che in conformità al comma 5 dell'art. 7, in data 31 ottobre 2002, l'assemblea della Patrimonio dello Stato S.p.a. ha approvato lo statuto ed ha nominato gli organi sociali della stessa;

Considerati gli indirizzi strategici per l'operatività della Patrimonio dello Stato S.p.a. stabiliti del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;

Ritenuto opportuno effettuare un trasferimento di taluni dei beni immobili indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministero delle finanze, del 27 marzo 2000, che non presentano requisiti storico-artistici, ai fini della valorizzazione, gestione ed eventuale vendita degli stessi, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica del Governo;

Considerate le note del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 aprile 2000, prot. GP14462 e del 27 luglio 2000, prot. GP28238, dalle quali risulta che i beni oggetto del presente decreto non presentano requisiti storico-artistici;

Visto il comma 10 dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18, e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 7, i beni immobili ed i terreni (nel seguito indicati come «Beni») elencati nell'allegato al presente decreto sono trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.a., con sede legale in Roma, via

del Quirinale n. 30, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07258901003, con i relativi accessori e pertinenze ancorché gli stessi non siano espressamente individuati nell'allegato, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. è immessa nel possesso giuridico dei beni trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti ai sensi dell'art. 1.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. elabora, per ogni tipologia di intervento, appositi piani operativi da sottoporre al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

Art. 3.

Il valore di trasferimento e di iscrizione in bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 è stabilito dall'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Fino alla completa definizione di tale valore ai beni trasferiti è attribuito un valore provvisorio corrispondente a quello riportato nelle scritture inventariali in possesso dell'Agenzia del demanio.

Art. 4.

Fino alla piena operatività della Patrimonio dello Stato S.p.a., i beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 continuano ad essere gestiti dall'Agenzia del demanio, cui la Patrimonio dello Stato S.p.a. conferisce idonea procura.

L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore o sostituto, stipula con la Patrimonio dello Stato S.p.a. un contratto di gestione a condizioni di mercato dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1.

Art. 5.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. accende un conto presso la Tesoreria centrale dello Stato nel quale sono versate le somme rinvenenti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla vendita dei beni alla stessa trasferiti ai sensi del presente decreto e di eventuali successivi decreti di trasferimento. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla Patrimonio dello Stato S.p.a. interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1. «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. può utilizzare uno o più conti correnti diversi da quello acceso presso la tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso primari istituti di credito, per le operazioni attinenti la gestione ordinaria della stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 292

ALLEGATO

ELENCO DEI BENI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

	Località	Descrizione	Indirizzo	Regione
1	Oulx (Torino)	Baraccamenti invernali Signols	Via Montenero	Piemonte
2	Bussoleno (Torino)	Ex Magazzini	Strada R. Susa 20	Piemonte
3	Cesana Torinese (Torino)	ExCasermette	Vicinanze Ceresieras	Piemonte
4	Milano	Eredità giacente Pasetti	Via de Fabbri 18	Lombardia
5	Milano	Ex campo di volo di Taliedo	Quadrante est Comune di Milano	Lombardia
6	Viadana (Mantova)	Ex Isola Umberto I	Terreni prospettanti l'abitato di Viadana	Lombardia
7	Monza (Milano)	Carceri Giudiziarie	Via Mentana 20	Lombardia
8	Melegnano (Milano)	Ex Cascina Bertarella	Via Moranti	Lombardia
9	Venezia	Isolotti lagunari loc. Forte Marghera	Località Marghera Mestre	Veneto
10	San Nazario (VI)	Ex Agenzia Coltivazioni Tabacchi	Via Trento 31	Veneto
11	Peschiera del Garda (Verona)	Porto Mercantile	Largo G. Garibaldi	Veneto
12	Villanova d'Albenga (Savona)		Via dell'Aereoporto	Liguria
13	Ventimiglia (Imperia)	Ex caserma Gallardi	Via Gallarghi	Liguria
14	Parma	ex piazza d'armi del Castelletto	Via Torelli, via Zarotto	Emilia Romagna
15	Ferrara	aerea ex caserma via Palestro	Via Palestro 16	Emilia Romagna
16	Ferrara	Casa Circondariale	Via Piangipane 81	Emilia Romagna
17	Rimini	Ex magazzino vendita Monopoli	Via Massimo d'Azeglio 1	Emilia Romagna
18	Firenze	Eredità Messina	Piazza della Vittoria 10	Toscana
19	Livorno	Albergo Atletic	Via dei Pensieri 50 località Ardenza	Toscana
20	Collesalvetti (Livorno)	Terreni ex alveo fiume Tora	Stagno Paduletta - Calambrone	Toscana
21	Aulla (Massa)	Terreno ex alveo fiume Magra	Località Albiano Magra	Toscana
22	Marina di Carrara	Località Paradiso	Viale della Litoranea	Toscana
23	Grosseto	Terreni	Località Pratini	Toscana
24	Grosseto	Terreni	Località Raspolino	Toscana
25	Grosseto	Palazzo ex Intendenza	Via G. Carducci 14 - 26	Toscana
26	Roma	Area fabbricabile	Viale delle Medaglie d'Oro	Lazio
27	Roma	Ex sede PNF	Via Appia Nuova 1244	Lazio
28	Roma	Fabbricato e area annessa	Via Salaria 138/148	Lazio
29	Ostia Roma	Tenuta Monti del Sale	Ostia Antica	Lazio
30	Latina	EX G.I.L.	Piazza San Marco	Lazio
31	Sezze (Latina)	Ex Aereoporto	Strada Statale 156, Monti Lepini	Lazio
32	Gaeta (Latina)	Centro Ittico	Località Pizzone Strada Statale 7 direzione lungomare Caboto	Lazio
33	Napoli	Assistenziato pro-liberati dal carcere	Via San Cosma fuori Porta Nolana 44	Campania
34	Ottaviano (Napoli)	Ex Pertinenze dell'alveo Rosario	Tra Monte Concavo e Castelvetere	Campania
35	Bernalda (Matera)	Aree agricole pianeggianti	Località Pelaggine, Lido Metaponto	Basilicata
36	Squinsano (Lecce)	Ex magazzino greggi	Via Ferruccio, Via G. Mazzini	Puglia
37	Gallipoli (Lecce)	Ex magazzino greggi	Via G. Mazzini, Via Castromediano, Via Costa	Puglia
38	Foggia	Ex centro radiotrasmittente	Via Guido d'Orso - Serpente	Puglia
39	Campo Calabro (Reggio Calabria)	Ex depositi munizioni	di Poggio Pignatelli, Matiniti Superiore e Matiniti Inferiore	Calabria

03A10573

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2003.

Autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini influenzali per la stagione 2003-2004. (Decreto n. 405/2003).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA
UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali sottoelencati e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	CODICE PRATICA	PROCEDURA	
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	AIN/2003/995	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/105/001/W22
INFLEXAL V	BERNA	AIN/2003/1042	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W17
FOCUSVAX	BERNA	AIN/2003/1044	domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W17
ISIFLU V	BERNA	AIN/2003/1043	domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W17
AGRIPPAL S1	CHIRON	AIN/2003/994	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/102/001/W25
FLUAD	CHIRON	AIN/2003/993	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/104/001/W22
INFLUPOZZI ADIUVATO	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	AIN/2003/1133	domanda multipla di FLUAD	FLUAD - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/104/001/W22
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	AIN/2003/1134	domanda multipla di AGRIPPAL S1	AGRIPPAL S1 - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/102/001/W25
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	AIN/2003/1019	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/001-003/W23
INFLUVIRUS F	HARDIS	AIN/2203/1018	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/001-003/W23

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2003-2004;

Viste le raccomandazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2003-2004;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare del Ministro della salute n. 5 del 22 luglio 2003;

Visto il parere (assessment report: A.R.) dell'Istituto superiore di sanità relativo ai prodotti medicinali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	DATA A.R.
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	Parte II - A.R. del 03 luglio 2003
INFLEXAL V	BERNA	Parte II – A.R. del 9 luglio 2003
AGRIPPAL S1	CHIRON	Parte II - A.R. del 03 luglio 2003
FLUAD	CHIRON	Parte II - A.R. del 03 luglio 2003

Preso atto della positiva conclusione della procedure di mutuo riconoscimento relativa ai prodotti medicinali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	DATA FINE PROCEDURA
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	15 luglio 2003
INFLEXAL V	BERNA	22 luglio 2003
AGRIPPAL S1	CHIRON	15 luglio 2003
FLUAD	CHIRON	15 luglio 2003
VAXIGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	11 giugno 2003

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9-10 settembre 2003 in merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata per la stagione 2003-2004 la modifica della composizione, come specificato all'art. 2 dei seguenti prodotti medicinali:

DENOMINAZIONE	DITTA	COD FARM	COD CON	DESCRIZIONE
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D.	034399	016 /M	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D.	034399	028 /M	"sospensione Iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	016	siringa pre-riempita sosp iniett 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	028	10 siringhe pre-riemp sosp iniett 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	055 /M	1 siringa preriempita con ago fisso
INFLEXAL V	BERNA	033658	067 /M	10 siringhe preriempite con ago fiso
FOCUSVAX	BERNA	035093	032 /M	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita con ago fisso
FOCUSVAX	BERNA	035093	044 /M	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite con ago fisso
ISIFLU V	BERNA	034653	016	"0,5 ml sospensione Iniettabile" siringa preriempita
ISIFLU V	BERNA	034653	030 /M	1 siringa preriempita con ago fisso
ISIFLU V	BERNA	034653	042 /M	10 siringhe preriempite con ago fisso
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	264	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	276 /M	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	288 /M	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	290 /M	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	326 /M	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1"
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	338 /M	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8 "
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	340 /M	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1"
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	353 /M	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8 "
FLUAD	CHIRON	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
FLUAD	CHIRON	031840	046 /M	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	142	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	167	"sospensione iniettabile" 1 siringa pre- riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	093	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	117	" sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita da 0.5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	010	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso Intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	269	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	283	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	295	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml

2. È autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 2003-2004, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

1) A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17);

2) A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);

3) B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97).

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati all'art. 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 2.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio IV, una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 19 settembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A10630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° settembre 2003.

Cancellazione di alcune società cooperative dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della

cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 166 del 23 aprile 2001, del Ministero del lavoro;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle P.S. circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle relative competenze in materia di cooperazione;

Vista la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive;

Vista la documentazione concernente le notifiche del contributo, relativo al biennio 1997/1998, alle cooperative di seguito elencate e considerato che le stesse non hanno provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) Expomar - sede Caorle, costituita il 1º dicembre 1975, reg. imprese n. 12269, Busc n. 1739/143938;

2) Ortofrutta Mestre - sede Mestre, costituita il 7 aprile 1976, reg. imprese n. 12612, Busc n. 1787/148226;

3) Copesca - sede Punta Sabbioni, costituita il 22 marzo 1979, reg. imprese n. 14895, Busc n. 2006/167222;

4) Zerocinquanta - sede Mestre, costituita il 20 febbraio 1984, reg. imprese n. 21960, Busc n. 2359/206060;

5) Coop. del Mollusco - sede Chioggia, costituita il 13 settembre 1984, reg. imprese n. 22768, Busc n. 2414/213015;

6) Coop. Euromestre - sede Marghera, costituita il 18 novembre 1986, reg. imprese n. 28436, Busc n. 2486/224261;

7) Coop. di lavoro Cristallo - sede Favaro Veneto, costituita il 3 novembre 1988, reg. imprese n. 32478, Busc n. 2625/240203;

8) Cenasca servizi - sede Mestre, costituita il 9 novembre 1988, reg. imprese n. 32688, Busc n. 2627/240205;

9) Acli riviera del Brenta - sede Oriago, costituita il 22 novembre 1988, reg. imprese n. 32559, Busc n. 2628/240809;

10) Passaporto d'Oro - sede Mestre, costituita il 28 febbraio 1989, reg. imprese n. 33108, Busc n. 2634/241577;

11) Fac.Tra. Service - sede Martellago, costituita il 1º febbraio 1992, reg. imprese n. 38565, Busc n. 2798/259462;

12) L'Armonia Nascosta - sede Mestre, costituita il 9 aprile 1992, reg. imprese n. 38805, Busc n. 2806/260499;

13) Masorin - sede Caorle, costituita il 25 luglio 1994, reg. imprese n. 42733, Busc n. 2881/269983.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV - Vicolo d'Aste, 12 - Roma - ovvero entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto.

Venezia-Mestre, 1º settembre 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A10547

DECRETO 4 settembre 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di concilizione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni della sig.ra Silvia Paoletti, rassegnate con comunicazione del 30 luglio 2003, da componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza della UIL - Camera sindacale provinciale di Livorno;

Vista la lettera del 2 settembre 2003, con la quale la U.I.L. - Segreteria provinciale di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie della sig.ra Silvia Paoletti, quale componente supplente della commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il sig. Roberto Vivaldi;

Decreta:

Il sig. Roberto Vivaldi, nato a Livorno il 14 marzo 1945 residente in Livorno in via Liguria n. 16, è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno, in sostituzione della sig.ra Silvia Paoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 4 settembre 2003

Il direttore provinciale:

03A10578

DECRETO 8 settembre 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1957, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 2 giugno 1998 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la Cassa integrazione di lavoratori dell'edilizia di Salerno;

Vista la circolare ministeriale n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, indicata dalla Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Div. III - con circolare n. 15/1995 del 13 gennaio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella *C* limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori dipendenti da aziende industriali, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, per i datori di lavoro dell'industria dell'edilizia e per gli artigiani edili;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Salerno;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali concorrenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* – consistenza degli iscritti – non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione, comma 2, 3 e 4, e quello di cui al punto *e)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente – per la natura della stessa attività svolta – decentrano le loro strutture nei livelli sub-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nella nota della Direzione provinciale del lavoro di Salerno ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. dell'industria dell'edilizia: Associazione degli industriali;

2. artigiani edili: C.A.S.A.;

in rappresentanza dei avoratori dipendenti:

1. da aziende industriali dell'edilizia: FILCA-C.G.I.L.;

2. da aziende artigiane edili: FILCA-CISL;

Viste le disignazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali e dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Salerno, così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* dell'I.N.P.S. sede di Salerno od un suo delegato;

membri effettivi:

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Salerno;

geom. Coraggio Generoso, nato il 7 novembre 1940, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industira edile;

Andresano Mario, nato il 18 agosto 1947, in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani edili;

Tortoriello Vito, nato in 21 novembre 1949, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dall'industria edile;

De Blasio Ferdinando, nato il 26 marzo 1961, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili;

membri supplenti:

dott. Bruno Vittorio, nato il 21 agosto 1941, in rappresentanza del Servizio ispezione lavoro della D.P.L. di Salerno;

dott.ssa Palumbo Giuseppa, nata il 31 luglio 1951 in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria edile;

Gnazzo Felice, nato il 22 ottobre 1965, in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani edili;

Esposito Giuseppe, nato il 30 marzo 1945, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da industrie edili;

Tortoriello Rosangela, nata il 13 novembre 1975, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 settembre 2003

Il direttore regionale: APREA

03A10580

DECRETO 9 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Team service a r.l. in liquidazione», in Napoli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 44 del 26 febbraio 2003 con il quale si procedeva ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, alla sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Team Service a r.l. in liquidazione», con sede in Napoli, alla via del Grande Archivio n. 32, iscritta al registro imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 06534260630;

Considerato che con il predetto decreto direttoriale è stato nominato liquidatore ex art. 2545 del codice civile il dott. De Capua Antonio nato a Cercola (Napoli) il 3 settembre 1976, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Scuotto Luigi nato a Napoli il 25 gennaio 1957;

Considerato che il liquidatore nominato d'ufficio dott. De Capua Antonio, successivamente all'accettazione, ha rinunciato all'incarico con lettera pervenuta in data 8 settembre 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effeti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Borgo Fabrizio nato a Napoli il 28 febbraio 1965, ivi domiciliato al c.so Vittorio Emanuele n. 715 - C.F. BRGFRZ65B28F839D, è nominato liquidatore della società cooperativa «Team service a r.l. in liquidazione», con sede in Napoli - registro imprese n. 06534260630, in sostituzione del dott. De Capua Antonio nato a Cercola (Napoli) il 3 settembre 1976.

Napoli, 9 settembre 2003

Il direttore: MORANTE

03A10581

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Risto Service S.c.r.l.», in Luino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 6 dicembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Risto Service S.c.r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del docice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 giugno 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima

parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Risto Service S.c.r.l.», con sede in Luino, via XXV Aprile, 57/a, costituita per rogito del notaio dott. Alfonso De Gennaro in data 24 marzo 1997, rep. n. 151508/5891, registro imprese VA-1997-35856 di Varese - B.U.S.C. n. 1937/277801.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUONOMO

03A10582

DECRETO 9 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Allevatori Carchinargios - Soc. coop. a r.l.», in Ottana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 24 giugno 1999 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Allevatori Carchinargios - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ottana (Nuoro) ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con la nomina di un liquidatore nella persona del sig. Pisano Clemente;

Viste le risultante degli accertamenti ispettivi effettuati in data 12 aprile 2003, dai quali si rileva che il liquidatore, sig. Pisano, non ha portato a termine le operazioni di liquidazione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 19 giugno 2003;

Decreta:

Il rag. Piero Serra, nato a Taluna (Nuoro) il 28 giugno 1955, ragioniere commercialista, con studio in Nuoro, via Badu 'e Carros, 2, pal. Bussu, è nominato liquidatore della società cooperativa «Allevatori Carchinargios - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ottana (Nuoro), costituita in data 22 giugno 1971, repertorio n. 5138 per rogito notaio Antonio Sau, in sostituzione del sig. Clemente Pisano.

Nuoro, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A10533

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. A.G. Cooperativa Allevatori Gallaratesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gallarate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 4 novembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Coop. A.G. Cooperativa Allevatori Gallaratesi - Società cooperativa a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del docice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 giugno 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Coop. A.G. Cooperativa Allevatori Gallaratesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallarate, via Montello n. 73, costituita per rogito del notaio dott. Franco Ferrazzi in data 3 aprile 1975, rep. n. 66448, registro imprese VA-9710 di Varese - B.U.S.C. n. 1053/136850.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUONOMO

03A10583

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Mons Leonis Società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata ispezione redatto in data 27 agosto 2003 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 1564329/P del 25 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Ritenuto che la cooperativa ricade nei casi in cui la commissione centrale per le cooperative ha espresso in data 15 maggio 2003 parere favorevole allo scioglimento, ex art. 2544 del codice civile, senza acquisizione del parere della commissione;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporata una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Mons Leonis Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via Francesco Cordopatri n. 26, costituita per rogito del notaio Giuseppe Iannello in Vibo Valentia, repertorio n. 24419, in data 30 gennaio 1995, posizione B.U.S.C. n. 3228/277240, registro delle società n. 773 del 21 luglio 1995 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

03A10579

DECRETO 11 settembre 2003.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 30 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 8 settembre 2003 dal sig. Tarana Claudio da componente del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota dell'8 settembre 2003 con la quale la C.G.I.L. di Parma designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione medesima la sig.ra Grignaffini Paola;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Grignaffini Paola è nominata membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Tarana Claudio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Parma, 11 settembre 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A10577

DECRETO 16 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale di Menaggio a r.l.», in Menaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alla direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali dei lavoro e della massima occupazione;

Viste le risultanze ispettive del 30 ottobre 2002 eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, in quanto non compiendo atti di gestione non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui si è costituita e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma:

società cooperativa «Latteria sociale di Menaggio a r.l.», con sede in Menaggio, costituita per rogito del notaio Spiatta Giacomo in data 30 maggio 1937, rep. n. 6489/4469, R.E.A. n. 48046 del registro imprese, B.U.S.C. n. 419/27992.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 16 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

03A10606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» ed approvazine del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», già riconosciuto come vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente» tipologia «Ormeasco» con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;

Vista la nota della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla possibilità di utilizzo della menzione tradizionale «Sciac-trà»;

Viste le osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 16 ottobre 2002 con le quali viene evidenziato che l'utilizzo della menzione «Sciac-trà» è riservata alla tipologia «Ormeasco» fin

dal 1988 e pertanto appare legittimo l'utilizzo di tale menzione nella riconoscenda denominazione di origine controllata;

Viste le note della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore alla Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura - con le quali è stata proposta la modifica dell'allegato 3, parte B, del regolamento CE 753/2002;

Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura, in data 5 agosto 2003;

Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 5, comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Visto il parere favorevole, relativo alla riformulazione dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione di cui sopra, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003;

Visto la nota prot. n. 58193/1659 del 9 aprile 2003 della Regione Liguria con la quale è stata proposta la modificazione dell'art. 4, punto 4.6 relativo alle rese di uva ad ettaro per quanto attiene alla tipologia «Ormeasco» superiore;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione ai pareri ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» già riconosciuto come vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente» tipologia «Ormeasco» con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

3. La denominazione di origine controllata del «Riviera Ligure di Ponente», accompagnata dalla specificazione «Ormeasco» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», proveniente da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della tipologia «Ormeasco», della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della Regione Liguria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», accompagnata dalla specificazione «Ormeasco», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta

giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

Art. 4.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», accompagnato dalla specificazione «Ormeasco», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, che alla data sopra citata trovansi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioé commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, sciac-trà, rosso superiore, passito e passito liquoroso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini rossi e «sciac-trà» a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Ormeasco o Dolcetto aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ormeasco o Dolcetto percentualmente non inferiore al 95%. Per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente, comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia di Imperia.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» ricade nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente* - Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere ubicati in terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di che trattasi.

Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.

4.2. *Densità dell'impianto* - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento e sesti di impianto* - I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. *Sistemi di potatura* - La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto.

4.5. *Irrigazione, forzatura* - È vietata ogni forma di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale* - La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva ton/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Pornassio od Ormeasco di Pornassio	9,0	11,0
Superiore	8,1	12,0
Sciac-trà	9,0	10,5
Passito	9,0	16,5
Passito liquoroso	9,0	18,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per le tipologie «Passito» e «Passito liquoroso» il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui sopra deve intendersi dopo la fase di appassimento.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione* - Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, può consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2. *Zona di imbottigliamento* - L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.

5.3. *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto* - Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», e le relative tipologie «Superiore», «Sciac-trà», «Passito», «Passito liquoroso», purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.4. *Arricchimenti e colmature* - È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.

5.5. *Elaborazioni* - Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicuri una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-trà» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.

Le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», devono essere ottenute utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.

5.6. *Resa uva/vino e vino/ettaro* - La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. mass. Vino/ha
Pornassio - Ormeasco di Pornassio	70%	63/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio superiore	70%	63/hl
Pornassio Ormeasco di Pornassio Sciac-trà	70%	63/hl
Pornassio-Ormeasco di Pornassio Passito	50%	45/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito liquoroso	50%	45/hl

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

5.7. *Invecchiamento* - I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-trà» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1º marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1º novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito liquoroso» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» e «Passito» è previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: persistente, vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Sciac-trà:

colore: rosato, corallo;

odore: vinoso, di profumo delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Superiore:

colore: rosso rubino vivo;

odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico;

sapore: secco, persistente con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Passito:

colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato;

odore: intenso, persistente;

sapore: dolce, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol, di cui 15,00% vol. effettivi.

acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo 23 g/l;

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Passito liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso;

odore: intenso, molto persistente;

sapore: dolce sapido, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui 16,00% vol. effettivi;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione delle origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Qualificazioni - Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative - Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Località - È consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, soltanto in conformità alla vigente normativa in materia.

Caratteri e posizione in etichetta - Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Tipo merceologico - L'indicazione della categoria merceologica, quale «Liquoroso», «Passito», «Superiore» è obbligatoria.

Annata - L'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con le menzioni «Superiore», «Passito», «Passito liquoroso».

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali - I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

Tappatura e recipienti - Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.

Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero o altri materiali consentiti dalla legge.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

03A10535

DECRETO 16 settembre 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione - revoca della denominazione di origine controllata del vino «Riviera ligure di ponente» «Ormeasco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera ligure di ponente» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», già riconosciuto come vino

a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» «Ormeasco» con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;

Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, dalla regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 5, comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Visto che era stata riportata una stesura non conforme a quanto proposto approvato in sede di riunione dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 27 febbraio 2002, e pertanto è stata riproposta nella forma corretta, l'intera stesura dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», sulla quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha espresso il proprio favorevole parere nella seduta del 22 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, a seguito dei predetti pareri, alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera ligure di ponente» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

2. La denominazione di origine controllata del vino «Riviera ligure di ponente» «Ormeasco» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» «Ormeasco» che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioé commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» «Ormeasco», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA LIGURE DI PONENTE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini bianco, rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo dei vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nelle province di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento.

I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente», possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: «Riviera dei fiori», «Albenga» o «Albenganese», «Finale» o «Finalese», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di controllata «Riviera ligure di ponente» debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I conduttori aventi vigneti iscritti «all'albo dei vigneti» per la produzione della D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve previste dagli articoli 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per rivendicare la produzione del vino «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Vermentino» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona e Genova.

La zona di produzione dei vini «Pigato» e «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e Imperia:

in provincia di Imperia per tutto il loro territorio provinciale e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);

in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di: Alassio, Albenga. Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);

in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di: Arenzano e Cogoleto.

La zona di produzione dei vini detta denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Riviera dei fiori» comprende in provincia di Imperia l'intero territorio provinciale e la parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino).

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Albenganese» comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei seguenti comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Finalese» comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei comuni di: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi - Pigato e Vermentino ed a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino rosso «Rossese».

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini «Riviera ligure di ponente».

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per i vini Pigato, Rossese e Vermentino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera ligure di ponente» Pigato:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo mandorlato;

gradazione alcolica minima complessiva: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Riviera ligure di ponente» Rossese:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Riviera ligure di ponente» Vermentino:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco non riduttore.

Art. 7.

Alla denominazione di all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Riserva».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto salvo l'uso di nomi aziendali, non è consentito l'uso di altre indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini «Riviera ligure di ponente» di cui al presente disciplinare devono essere, anche per quanto riguarda il confezionamento e la presentazione, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Riviera ligure di ponente» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

03A10536

DECRETO 16 settembre 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine del vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vini «Trebbiano di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» formulati dal Comitato pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2003;

Vista la successiva nota dell'Ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere alcune correzioni all'art. 3 del sopra citato disciplinare di produzione, dovuti a mero errore materiale;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TREBBIANO DI ROMAGNA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Trebbiano Romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale;

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla statale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì/Cesena comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì/Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;

Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guamo, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al Km. 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al Km. 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinacccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al Km. 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica,

quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì/Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi Iungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebòla che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forli/Cesena e Ravenna;

comune di Casola Vaisenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che Si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighelia e Casola Vaisenio in località Zattaglia.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Cà, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino «spumante» e «frizzante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì/Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa massima uva - vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, (massimo 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

Il tipo spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevele, caratteristico;

sapore: secco, amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

spuma: fine e persistente.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

È consentito il confezionamento del vino «Trebbiano di Romagna» in recipienti in ceramica.

03A10537

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a r.l.», in San Vito dei Normanni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il D.D. 23 aprile 1998 con il quale la società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giovanna Corrado ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Giovanna Corrado comunicava le proprie dimissioni all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Solito, nato ad Ostuni (Brindisi) il 4 giugno 1969, con residenza in Ostuni (Brindisi) via Sidney Sonnino n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a.r.l.», con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente D.D. n. 23 aprile 1998, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Corrado, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10486

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo esseuno - Società cooperativa a r.l.», in Cisternino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Gruppo esseuno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisternino (Brindisi), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Manna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Francesco Manna comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Solito nato ad Ostuni (Brindisi) il 4 giugno 1969, con residenza in Ostuni (Brindisi) via Sidney Sonnino n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa, «Gruppo esseuno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisternino (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 giugno 2002, in sostituzione dell'avv. Francesco Manna, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10487

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Comunità mattinatese - Società cooperativa a r.l.», in Mattinata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Comunità mattinatese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mattinata (Foggia) costituita in data 7 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, n. REA 138202, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino nato a San Severo il 29 marzo 1968, con studio in San Severo, corso D'Aosta n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10489

DECRETO 7 agosto 2003.

Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del Comitato interministeriale prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, un comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, modificato da ultimo con decreto ministeriale 31 gennaio 2003, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, citato;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, con il quale si stabilisce che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Ritenuta la necessità di definire, secondo quanto previsto dallo stesso art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la misura del contributo dovuto nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., di seguito denominato Fondo, è integrato per l'anno 2002 attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto nello stesso anno negli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei gestori.

Art. 2.

1. Il Fondo ha la finalità di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attività per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarità della gestione. Ai gestori che siano anche titolari dell'autorizzazione si applicano le medesime tabelle, di cui al successivo art. 8 previste per il calcolo dell'indennizzo a favore dei soggetti che siano unicamente gestori. In tal caso il parametro degli anni residui deve essere calcolato con riferimento alla data del titolo originario di concessione o autorizzazione, considerando successivi rinnovi rispettivamente di nove o sei anni, in analogia al criterio applicato ai gestori non titolari di autorizzazione legato alla durata del contratto di comodato.

2. Gli indennizzi sono altresì corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non più di cinque impianti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete.

3. L'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione più impianti, l'indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purché il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il richiedente potrà optare per una delle due ipotesi di indennizzo, disciplinate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. I titolari di autorizzazione ed i gestori provvedono al pagamento del contributo con un unico versamento a titolo di saldo effettuato a favore della Cassa conguaglio G.P.L. entro il 31 dicembre 2003 corrispondente ai quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2002, accertati in riscontro con i dati in possesso degli uffici tecnici di finanza. Copia della richiesta di bonifico, accompagnata da un rendiconto delle somme dovute, deve essere inviata in pari data alla Cassa conguaglio G.P.L.

2. Il contributo potrà essere versato dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.

Art. 4.

1. Le istruttorie tecniche sulle domande di indennizzo sono effettuate dall'ufficio di segreteria del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione degli indennizzi di cui al successivo art. 8.

2. Sulle domande di indennizzo di cui al comma 1, il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli obiettivi della ristrutturazione; il parere è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare degli indennizzi deliberati, dati forniti con cadenza semestrale dalla Cassa conguaglio G.P.L., di seguito denominata Cassa.

3. La Cassa delibera sulle domande di indennizzo, provvede alla liquidazione degli indennizzi approvati ed effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane.

Art. 5.

1. Per gli impianti chiusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori dovranno presentare domanda di indennizzo entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione dell'impianto di distribuzione dei carburanti. Tale termine si applica anche per la corresponsione degli indennizzi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Per gli impianti chiusi dopo il 7 aprile 1999 ma anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata respinta un'istanza in quanto presentata fuori dai termini previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1999, l'interessato che ricada nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo potrà richiedere il riesame dell'istanza stessa facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.

Art. 6.

1. Le domande di indennizzo di cui all'art. 5, redatte secondo il fac-simile di cui all'allegato I del presente decreto, dovranno essere presentate in bollo dal gestore al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, e dallo stesso gestore inviate in copia in carta semplice per conoscenza al titolare della autorizzazione, unitamente a:

a) copia del contratto di comodato;

b) copia conforme della licenza U.T.F.;

c) copia degli allegati U.T.F. degli ultimi due anni di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite;

d) copia del modello denominato «A», allegato II al presente decreto;

e) dichiarazione di cui all'allegato III al presente decreto.

2. Il titolare dell'autorizzazione relativa alla gestione di cui al comma 1 dovrà presentare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, entro novanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria effettuata dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 4, comma 1, il modello B, allegato IV, al presente decreto. Il presidente del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 4, comma 2, provvederà, su indicazione dello stesso ufficio di segreteria, a segnalare ai soggetti titolari di autorizzazione ritardi nella trasmissione del modello B. In caso di omissione non motivata,

il titolare di autorizzazione potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del gestore del corrispondente ritardo nella conclusione dell'istruttoria.

3. Il gestore che sia anche titolare della autorizzazione dovrà presentare entrambi i modelli «A» e «B», allegati II e IV al presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato III al presente decreto.

4. Il titolare di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, dovrà presentare, entro un anno dalla chiusura, domanda di indennizzo in bollo, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, redatta secondo il fac-simile di cui al modello «C», allegato V al presente decreto, unitamente a:

a) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

b) copia dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite, relativi all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

c) atto di rinuncia al titolo autorizzativo con relativa accettazione o presa d'atto da parte del comune nel quale è ubicato l'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

d) dichiarazione, nel caso di cui al successivo art. 8, comma 4, di essere titolare di impianti privi di marchio diffuso a livello nazionale.

Art. 7.

1. La eventuale riapertura dell'impianto per il quale è stato concesso l'indennizzo comporta per il titolare di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo percepito dal relativo gestore maggiorato degli interessi legali.

2. Per i titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, la eventuale riapertura dell'impianto comporta il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo da essi percepito maggiorato degli interessi legali.

Art. 8.

1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, per gli impianti chiusi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la seguente tabella:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

Anni residui di comodato	<150	150/300	300/600	600/900	900/1200	>1200
Da 0 a 2:	11.362,05	12.911,42	15.493,71	18.075,99	23.240,56	28.405,13
Da 2 a 4:	15.493,71	19.108,91	20.658,28	23.240,565	26.855,76	33.569,70
Da 4 a 6:	18.075,99	21.691,19	23.240,56	25.822,84	30.987,41	41.316,55
Oltre 6:	21.691,19	25.822,84	28,405,13	30.987,41	41.316,55	51.645,69

L'erogato da prendere a riferimento è rappresentato dalla media aritmetica degli erogati degli ultimi due anni solari completi di attività.

Alla tabella si applicano i seguenti fattori correttivi:

K0=60% - Il correttivo si applica ai valori tabellari per i gestori che hanno prestato la loro attività per meno di un anno;

K1=100% - Possono accedere all'indennizzo i gestori che prestano la loro attività da almeno un anno, presso lo stesso impianto;

K2=140% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha tra i 9 anni ed i 18 anni di servizio;

K3=150% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha superato i 18 anni di servizio.

Ai fini del calcolo del coefficiente K, sarà valutata l'attività di gestione cui corrisponde l'intestazione della licenza di esercizio rilasciata dagli uffici tecnici di finanza. Nel caso di cambio della ragione sociale nel corso dell'attività, l'anzianità di gestione verrà valutata unicamente con riferimento al soggetto giuridico che ha presentato l'istanza di accesso al Fondo.

2. Per i contratti di gestione degli impianti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e di durata non inferiore ai sei anni, le ultime due righe della tabella di cui al comma 1 del presente articolo sono così sostituite:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

Anni residui di comodato	<150	150/300	300/600	600/900	900/1200	>1200
>4:	20.141,82	23.757,02	25.822,84	28.405,13	36.151,98	46.481,12

A tale tabella si applicano i medesimi fattori correttivi previsti al comma 1 del presente articolo.

3. Per i titolari di autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 2 gli indennizzi sono così stabiliti:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

Fino a 200	>200
15.493,71	25.822,84

4. Tali importi sono maggiorati di 51.645,69 euro nel caso di titolari di autorizzazione privi di marchio diffuso a livello nazionale.

Art. 9.

Le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa conguaglio G.P.L. ed utilizzate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di chiusura di settemila impianti indicato all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 72

ALLEGATO I

Fac-simile della domanda di accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Bollo da
Euro 10,33

Al Ministero delle attività produttive - D.G.E.R.M. - Segreteria comitato tecnico - Ristrutturazione rete carburanti - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

e, per conoscenza *(Al titolare della autorizzazione)*

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... e residente in .... ,
via ...., c.a.p. ....
codice fiscale n. .... - telefono n. ....

Premesso

che il sottoscritto ha gestito con contratto di comodato scadente il ...., l'impianto per la distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione sito in ....
via .... per il quale è titolare della relativa autorizzazione la società .... che in data .... l'impianto è stato chiuso alle vendite per ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Chiede

la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Data .... Firma ....

Si allega alla presente domanda:

1) copia contratto di comodato;

2) copia conforme licenza U.T.F., rilasciata dallo stesso ufficio tecnico di finanza a seguito della riconsegna della licenza d'esercizio, o dichiarazione di restituzione della stessa, rilasciata dal medesimo ufficio,

3) copia conforme allegati U.T.F. relativi sia all'anno in corso fino alla data di riconsegna del registro U.T.F., sia ai precedenti ultimi due anni solari completi di attività;

4) modello «A» debitamente compilato e firmato;

5) modello di dichiarazione dei versamenti al Fondo indennizzi, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998, debitamente compilato e firmato;

6) fotocopia di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;

7) copia certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di presentazione della domanda da parte di società. Poiché la domanda è considerata un atto di straordinaria amministrazione, deve essere a firma — come anche il modello A e la dichiarazione dei versamenti al Fondo — congiunta di tutti i soci o disgiunta, secondo quanto indicato sul camerale. Occorre allegare dei soci firmatari anche fotocopia del documento d'identità.

ALLEGATO II

MODELLO «A»

(Da compilare a cura del gestore e da allegare alla domanda di accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti).

Il sottoscritto .... nato a ....
il ...., in relazione alla domanda per la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di aver restituito la licenza U.T.F. relativa all'impianto per il quale chiede l'indennizzo;

2) di non gestire altri impianti di distribuzione carburanti;

3) di aver svolto l'attività di gestore (indicare il n. di mesi e/o anni) presso il/i seguente/i impianto/i:

Periodo di gestione:

N. anni	N. mesi	Ubicazione impianto	Società

4) che la copia del contratto di comodato allegata alla domanda è conforme all'originale;

5) che le copie degli allegati U.T.F. per gli anni .... sono conformi all'originale in mio possesso.

Data .... Firma ....

ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Io sottoscritto .... in relazione alla domanda di accesso al Fondo per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, effettuata a seguito della chiusura dell'impianto, sito in .... via ...., di proprietà della società ....

Dichiaro:

a)(*) di aver effettuato, a favore della Cassa conguaglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 secondo le modalità e nei termini indicati dalla normativa vigente;

b)(*) di aver conferito delega alla società .... per il pagamento delle somme da me dovute.

(*) Scegliere la dizione che interessa (lettera *a)* oppure *b)* e cancellare l'altra.

Data .... Firma ....

ALLEGATO IV

MODELLO «B»

(Da compilare a cura del titolare dell'autorizzazione in relazione alla domanda di indennizzo inviatagli del gestore)

Al Ministero delle attività produttive - D.G.E.R.M. - Segreteria comitato tecnico - Ristrutturazione rete carburanti - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

e, per conoscenza *(Al gestore)*

La società ...., titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distribuzione carburanti sito in ....

via .... , in relazione alla domanda d'indennizzo presentata dal sig. .... gestore del medesimo impianto;

Dichiara:

1) che l'impianto è stato chiuso alle vendite dal .... per (motivazione: specificare se l'impianto è stato inserito nei programmi di chiusura o altro, indicando l'eventuale finalizzazione del titolo autorizzativo);

2) che si impegna a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le relative autorizzazioni;

3) di avere effettuato, a favore della Cassa conguaglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dalla normativa vigente, per la quota parte;

4) di avere/non avere (*) effettuato tale versamento anche per la quota relativa al gestore.

Data .... Firma ....

(*) Barrare la parte che non interessa

ALLEGATO V

MODELLO «C»

(Da compilare domanda per la domanda di indennizzo a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32).

Bollo da
Euro 10,33

Al Ministero delle attività produttive - D.G.E.R.M. - Segreteria comitato tecnico - Ristrutturazione rete carburanti - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... in qualità di .... della società .... , con sede in .... via .... , c.a.p. .... , partita IVA .... - telefono n. ....;

Chiede:

la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità

1) di essere titolare di autorizzazione per i seguenti impianti:

Comune	Provincia	Via e numero civico

2) che uno dei sopra elencati impianti è stato chiuso alle vendite il .... per ....(specificare quale impianto e relativa motivazione);

3) che si impegna a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le relative autorizzazioni;

4) che il decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene chiesto l'indennizzo è conforme all'originale,

5) che la copia dell'allegato U.T.F. dell'anno .... e conforme all'originale in suo possesso;

6) di avere effettuato, a favore della Cassa conguaglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dalla normativa vigente.

Data .... Firma ....

Si allega alla presente domanda:

1) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

2) copia dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività relativo al medesimo impianto;

3) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Poiché la domanda è considerata un atto di straordinaria amministrazione, deve essere a firma congiunta di tutti i soci o disgiunta, secondo quanto indicato sul camerale. Occorre allegare dei soci firmatari anche fotocopia del documento d'identità valido e del codice fiscale;

4) copia della nota di restituzione del relativo titolo autorizzativo al comune nel quale è ubicato l'impianto;

5) copia dell'accettazione o presa d'atto, da parte del comune nel quale è ubicato l'impianto, del titolo autorizzativo stesso.

03A10585

DECRETO 8 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Tende Soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Tende Soc. coop. a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 12 giugno 1996 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Borromeo, REA n. 131189, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Leone, nato a Cosenza il 1º luglio 1942, con residenza in Carolei (Cosenza), via Nazionale n. 72-1/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10488

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 aprile 2003.

Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi regionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE INQUINAMENTO
E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare, che per la tecnologia rinnovabile, il Libro Bianco, stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e, in particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali di materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 40.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico per l'anno finanziario 2002;

Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;

Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;

Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili può avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;

Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le Regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento;

Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali è stato avviato il Programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;

Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici con l'impegno di € 13.894.268,90 da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome italiane;

Visto l'atto integrativo del 20 febbraio 2001 all'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, con il quale si affida all'ENEA stesso il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche delle necessarie per il buon esito del programma «Tetti fotovoltaici»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, le Regioni e le Province Autonome concorrono al programma con un finanziamento pari al 50% del finanziamento pubblico, il cui restante 50% è a carico del Ministero dell'ambiente;

Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al programma tetti fotovoltaici;

Decreta:

Art. 1.

Programma tetti fotovoltaici - 2003

Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma «Tetti fotovoltaici - nuovi bandi regionali», che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali risorse si aggiungono a quelle già impegnate dal decreto direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto direttoriale 24 luglio 2002 *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002.

Art. 2.

Validità dei provvedimenti precedenti

Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/Dec del 21 dicembre 2001 e il decreto direttoriale n. 466/2002/Siar/Dec del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, ad eccezione dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 466/2002/SIAR/DEC che viene sostituito dal seguente art. 2:

Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.

Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome, il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti».

Art. 3.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome che hanno aderito al programma Tetti FV-2002, comunicando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la loro disponibilità a cofinanziare al 50%:

a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati, a seguito di nuovi bandi pubblici da emettersi a cura delle stesse Regioni e Province Autonome;

b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi già emanati ma non finanziati per esaurimento dei fondi.

Art. 4.

Ripartizione del finanziamento pubblico

Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato (Tabella 1).

Tali risorse si aggiungono a quelle già ripartite, per l'esercizio finanziario 2001, con decreto direttoriale 24/7/2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002.

Art. 5.

Assunzione di impegno

Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di € 10.337.445,65 (diecimilioni trecentotrentasettemila quattrocentoquarantacinque/65 euro) a valere sulle risorse del capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002.

Art. 6.

Trasferimento delle risorse

La prima quota delle risorse, pari al 50% sarà trasferita alle Regioni e Province Autonome a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di Progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.

Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti.

Art. 7.

Monitoraggio

Ai fini dell'analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all'energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all'ENEA che provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati. Tali attività saranno finanziate a valere sulle risorse disponibili dall'Accordo di programma Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.

Roma, 11 aprile 2003

Il dirigente generale: AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI

Regioni/Province autonome	Ripartizione delle risorse
	Euro
Piemonte	783.358,12
Valle d'Aosta	21.108,57
Lombardia	1.612.405,05
Sardegna	300.092,73
Prov. Aut. Bolzano	80.202,28
Prov. Aut. Trento	81.903,52
Veneto	797.601,64
Friuli Venezia Giulia	218.056,30
Liguria	305.196,81
Emilia Romagna	711.795,87
Toscana	642.689,16
Umbria	147.808,20
Marche	260.212,07
Lazio	935.895,54
Abruzzo	227.412,39
Molise	60.246,20
Campania	1.025.092,14
Puglia	734.076,04
Basilicata	111.157,43
Calabria	376.917,10
Sicilia	904.218,49
Totale	10.337.445,65

03A10571

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 settembre 2003.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 14 febbraio 2001, prot. n. 1885 da Vero International Software S.r.l. per il progetto E!2551 VISI-XX;

Vista la nota pervenuta in data 4 marzo 2003, prot. n. 3358, con la quale la Vero International Software S.r.l. ha comunicato la variazione della propria ragione sociale;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 1871 del 17 dicembre 2002 con il quale il predetto progetto è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Decreta:

Articolo unico

Il finanziamento deliberato a Vero International Software S.r.l. con decreto dirigenziale prot. n. 1871 del 17 dicembre 2002, a seguito della trasformazione della stessa in società per azioni, viene modificato come di seguito indicato:

Vero International Software S.p.a. - Romano Canavese (Torino), (classificata piccola/media impresa);

progetto di ricerca: Eureka E!2551 VISI-XX;

Pratica Intesa Mediocredito 1885/Eureka/2001;

titolo del progetto: «Applicativo software CAD/CAM per il settore stampistico».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2003

Il dirigente: FONTI

03A10528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 settembre 2003.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Savona.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 interato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 29384 del 17 settembre 2003 della direzione regionale per la Liguria relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Savona;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Savona

A far data dal 1º ottobre 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Savona, dipendente dalla Direzione regionale per la Liguria.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Vado Ligure;

Albenga;

Laboratorio chimico di Savona.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Savona;

la sezione doganale di Vado Ligure;

la dogana di Albenga;

la sezione doganale di Villanova d'Albenga;

l'ufficio ripartizione di Savona dell'ufficio tecnico di finanza di Genova;

il laboratorio chimico delle dogane di Savona.

L'ufficio delle dogane di Savona che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Savona e, per quanto riguarda il Laboratorio chimico delle dogane sulle province di Savona e Imperia.

L'ufficio delle dogane di Savona assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Savona e dell'ufficio tecnico di finanza di Genova, relativamente alla provincia di Savona.

La sezione operativa territoriale di Vado Ligure assume le competenze della soppressa sezione doganale di Vado Ligure.

La sezione operativa territoriale di Albenga assume le competenze della soppressa dogana di Albenga e della sezione doganale di Villanova d'Albenga.

La sezione Laboratorio chimico di Savona assume le competenze del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Savona, per le province di Savona e Imperia.

L'ufficio tecnico di finanza di Genova mantiene la competenza territoriale sulle province di Genova e Imperia.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Savona vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della circoscrizione doganale di Savona, del direttore del Laboratorio chimico di Savona e del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Genova, relativamente alla provincia di Savona.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Savona è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Savona assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore: GUAIANA

03A10544

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto l'art. 23-*bis* dello statuto di autonomia;

Visto il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale n. 1312 del 30 ottobre 2001;

Visto l'art. 23-*bis* dello statuto di autonomia;

Vista la delibera del consiglio della classe unificata in scienze sociali e della comunicazione del 29 gennaio 2003;

Vista la delibera dei senato accademico del 9 aprile 2003;

Vista la delibera dei consiglio di amministrazione del 15 aprile 2003;

Considerato che la proposta di istituzione della facoltà di scienze sociali e della comunicazione è stata approvata dal comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane in data 16 maggio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nella riunione del 3 luglio 2003;

Considerato il parere del nucleo di valutazione espresso nella riunione del 18 luglio 2003;

Visto il decreto del direttore generale del MIUR con il quale è approvata l'istituzione della facoltà di scienze sociali e della comunicazione, trasmesso con nota n. 1831 del 4 agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la facoltà di scienze sociali e della comunicazione.

Alla facoltà afferiscono i docenti attualmente afferenti alle seguenti classi di lauree:

n. 3 scienze della mediazione linguistica;

n. 14 scienze della comunicazione;

n. 23 scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;

n. 35 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace.

Art. 2.

L'elenco delle strutture didattiche contenuto nella tabella *A)* allegata allo statuto di autonomia modificato con l'inserimento delle parole «Facoltà di scienze sociali e della comunicazione» in sostituzione delle parole «Interfacoltà: corso di laurea in scienze della comunicazione».

Art. 3.

L'allegato «A» al regolamento didattico dell'Università degli studi di Macerata è modificato con l'inserimento delle parole «Facoltà di scienze sociali e della comunicazione» in sostituzione delle parole «Corso di laurea interfacoltà in scienze della comunicazione».

Macerata, 2 settembre 2003

Il rettore: FEBBRAJO

03A10576

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2003); **coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato quì pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, *ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,* sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni. di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi fmanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'Istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, *lettera b)*, della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»:

«Art. 13 *(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)*. — 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».

— Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»:

«Art. 3 *(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)*. — 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere *a)* e *c)* sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d-*bis)* concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»:

«Art. 6 *(Agevolazioni alle attività di ricerca)*. — 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.».

Art. 1-*bis*

Fondo per il risparmio idrico ed energetico

1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1º gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«Art. 72 *(Fondi rotativi per le imprese)*. — 1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.»

— Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 93 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«Art. 93 *(Fondi speciali e tabelle)*. — 8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970»:

«Art. 12 *(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)*. — Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del «Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.».

Art. 2.

Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania

1. Gli animali *delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003* in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti *ottenuti* che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. *L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali.*

2. In favore delle imprese agricole di allevamento *di bovini, bufalini ed ovini dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003* situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per *l'*anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 *o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.*

2-bis. *L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali.*

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina; nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»:

«Art. 30 *(Imprese sottoposte ad iscrizione).* — 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal Presidente della camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1º gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.

12. Alla segreteria dell'albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

16-*bis*. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

17-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, reca «Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di servizi.

2. La Conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la Conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).»

Art. 2-*bis*

Operazioni di credito agrario

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.

Riferimenti normativi

— Si trascrive il testo dell'art. 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 128 *(Disposizioni in materia di credito agrario)*. — 1 *(Omissis)* - 2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro il 31 marzo 2003 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.».

— Si trascrive il testo degli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:

«Art. 43 *(Nozione)*. — 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.».

«Art. 45 *(Fondo interbancario di garanzia)*. — 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.

4. Presso il Fondo è operante la sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie»:

«Art. 17 *(Imposta sostitutiva)*. — Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A10757

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione dell'Agenzia consolare onoraria in Yonkers (Stati Uniti) in vice consolato onorario e modifica della circoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Yonkers (Stati Uniti) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Yonkers (Stati Uniti) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in New York con circoscrizione territoriale: la Contea di Westchester e la Contea di Albany.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10596

Limitazione di funzioni del vice Console onorario in Moroni (Comore)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

IL Signor Domenico Grillone, vice Console onorario in Moroni (Comore), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolati limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili:

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam della documentazione relativa al rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione dell'ufficio Consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam della documentazione relativa al rilascio dei visti;

i) rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in patria dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam;

j) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale n. 033/577/BIS del 18 giugno 2003, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il vice direttore generale per il personale
SPINELLI

03A10595

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Concordia (Argentina)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Cecilia Lucia Paratore in Palou, agente Consolare onorario in Concordia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, e degli altri documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al Consolato generale d'Italia in Rosario;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il vice direttore generale per il personale
SPINELLI

03A10597

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1464
Yen giapponese	127,93
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,69360
Corona svedese	9,0300
Franco svizzero	1,5533
Corona islandese	88,44
Corona norvegese	8,1385
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,58421
Corona ceca	31,860
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,70
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6431
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,4933
Leu romeno	38275
Tallero sloveno	235,3750
Corona slovacca	41,230
Lira turca	1552100
Dollaro australiano	1,6930
Dollaro canadese	1,5495
Dollaro di Hong Kong	8,8814
Dollaro neozelandese	1,9273
Dollaro di Singapore	1,9852
Won sudcoreano	1318,93
Rand sudafricano	8,2420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10758

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Isigrip zonale split».

Estratto decreto n. 403 dell'11 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT, anche nella confezione: «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020 - Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice - A.I.C. n. 028722167 (in base 10) - 0VDJZR (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Poduttore: Aventis Pasteur s.a. stabilimento sito in Marcy L'Etoile (Francia), Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux (tutte): Aventis Pasteur s.a., stabilimento sito in Francia, Parc Industriel d'Incarville - Val De Reuil (tutte): Farmaceuticos Rovi s.a. stabilimento sito in Spagna, Julian Camarillo 35 - Madrid (riempimento e confezionamento secondario delle siringhe).

Composizione: 1 siringa pre-riempita:

principio attivo: A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) Ceppo equiv. A/New Caledonia/20/99 IVR 116 15 mmg: A/Moscow/10/99 (H_3N_2) ceppo equiv. A/Panama/2007/99 Resvir 17 15 mmg: 8/Hong Kong/330/2001 Ceppo equiv. B/Shangdong/7/97 15 mmg;

eccipienti: cloruro di sodio: cloruro di potassio: fosfato disodico diidrato; diidrogeno fosfato di potassio; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggior rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10631

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influvirus F»

Estratto decreto n. 404 dell'11 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INFLUVIRUS F, anche nella confezione «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hardis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Antimo - Napoli, strada statale 7-*bis* km 19,5, c.a.p. 80029 Italia, codice fiscale n. 00839430634.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice - A.I.C. n. 027761117 (in base 10) - 0UH6GX (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pasteur s.a. stabilimento sito in Marcy L'Etoile (Francia), Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux (tutte): Aventis Pasteur s.a, stabilimento sito in Francia, Parc d'Industriel d'Incar ville - Val De Reuil (tutte); Farmaceuticos Rovi sa, stabilimento sito in Spagna, Julian Camarillo 35 - Madrid (riempimento e confezionamento secondario).

Composizione: 1 siringa pre-riempita:

principio attivo: A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) - ceppo equiv. A/New Caledonia/2/99 IVR 116 15 mmg: A/Moscow/10/99 (H_3N_2) ceppo equiv. A/Panama/2007/99 resvir 17 15 mmg; B/Hong Kong/330/2001 ceppo equiv. B/Shangdong/7/97 15 mmg;

eccipienti: cloruro di sodio; cloruro di potassio; fosfato disodico diidrato; diidrogeno fosfato di potassio; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggior rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Begrivac».

Estratto provvedimento UPC/II/1440 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 022143299/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: DE/H/0125/001/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 resvir 17) 15μg HA

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 IVR - 116) 15μg HA

B/Hong Kong /330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong / 7/97) 15μg HA

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influsplit».

Estratto provvedimento UPC/II 1441 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W021; W25.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99(revir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA,
viene inoltre autorizzata la seguente modifica: aggiunta di una nuova officina per il riempimento ed il confezionamento (Federa S. A - Avenue J. Jaures n. 71, 1030 - Brussels Belgio.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluarix».

Estratto provvedimento UPC/II/1442 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W021; W25.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99(reavir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/NuovaCaledonia/20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA,
viene inoltre autorizzata la seguente modifica: aggiunta di una nuova officina per il riempimento ed il confezionamento (Federa S. A - Avenue J. Jaures n. 71, 1030 - Brussels Belgio).

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaccino mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/1443 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

A.I.C. n. 027278136/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/01-03/W22.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (reavir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330/2001 (ceppo equivalente:B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10648

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip».

Estratto provvedimento UPC/II/1444 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032274 /M- 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032286/M - 20 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032298/M - 50 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032375/M - 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032387/M - 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032399/M - 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032401/M - 50 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001,003/W23.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong/330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip bambini».

Estratto provvedimento UPC/II/1445 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032211/M -«bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032223/M - «bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032235/M - «bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032247/M - «bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032250/M - «bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032262/M - «bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032348/M - «bambini» 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032351/M - «bambini» 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032363/M - «bambini» 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W14.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virati per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (resvir 17) 7,5μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 (IVR - 116) 7,5μg HA;

B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 7,5μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin».

Estratto provvedimento UPC/II/1446 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Evans Vaccines Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/W20.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 (IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong/330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influvac S».

Estratto provvedimento UPC/II/1447 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

A.I.C. n. 028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M - 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M - 10 fiale 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/W018; W17.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 (IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong/330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA,

viene inoltre autorizzata la seguente modifica: variazione del processo di produzione del bulk.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Batrevac».

Estratto provvedimento UPC/II/1448 del 16 settembre 2003

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619030/M - 1 fiala in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619042/M - 10 fiale in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/W017; W15; W12.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2003-2004.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) - (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (resvir 17) 15/μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia/20/99 (IVR - 116)15 μg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15 μg HA,

vengono inoltre autorizzate le seguenti modifiche: variazioni in seguito all'aumento della produzione: modifica del fornitore di una resina, nuovo metodo di inoculo e conseguente abbassamento del bioburden, modifica del tipo di filtro, aggiunta di un metodo per la misurazione degli anelli di precipitazione (single radial diffusion) per la determinazione dell'emoagglutinina (zeiss-method) ed ulteriori modifiche del processo di produzione del bulk.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2002-2003, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10653

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Focusvax».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 499 del 18 settembre 2003

Medicinale: FOCUSVAX.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di due fasi di sterilizzazione nel processo di produzione del medicinale «Focusvax», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035093018 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093020 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (A.I.C. n. 035093018), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 035093020), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 500 del 18 settembre 2003

Medicinale: FOCUSVAX.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un nuovo macchinario per il test delle dimensioni dei virosomi del «Focusvax», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035093018 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093020 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preripempita 0,5 ml (A.I.C. n. 035093018), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 035093020), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 501 del 18 settembre 2003

Medicinale: FOCUSVAX.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un macchinario aggiuntivo per il riempimento per il «Focusvax» presso il sito di produzione, già autorizzato alla fase di riempimento, della società Rovi - Madrid (Spagna), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035093018 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093020 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (A.I.C. n. 035093018), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 035093020), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10633-03A10634-03A10635

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 502 del 18 settembre 2003

Medicinale: ISIFLU V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un macchinario aggiuntivo per il riempimento per il medicinale «Isiflu V» presso il sito di produzione, già autorizzato alla fase di riempimento, della società Rovi - Madrid (Spagna), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034653016 - «0,5 ml sospensione iniettabile siringa preriempita»;

A.I.C. n. 034653028 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 034653030/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 034653042/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (A.I.C. n. 034653028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 503 del 18 settembre 2003

Medicinale: ISIFLU V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un nuovo macchinario per il test delle dimensioni dei virosomi dell'«Isiflu V», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034653016 - «0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita;

A.I.C. n. 034653028 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 034653030/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 034653042/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (A.I.C. n. 034653028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 504 del 18 settembre 2003

Medicinale: ISIFLU V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di due fasi di sterilizzazione nel processo di produzione del medicinale «Isiflu V» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034653016 - «0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita;

A.I.C. n. 034653028 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 034653030/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 034653042/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (A.I.C. n. 034653028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10636-03A10637-03A10638

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 505 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLEXAL V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un macchinario aggiuntivo per il riempimento per l'«Inflexal V» presso il sito di produzione, già autorizzato alla fase di riempimento, della società Rovi - Madrid (Spagna), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033658016 - siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658028 - 10 siringhe pre-riemp sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658055/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 033658067/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 506 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLEXAL V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di un nuovo macchinario per il test delle dimensioni dei virosomi dell'«Inflexal V», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033658016 - siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658028 - 10 siringhe pre-riemp. sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658055/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 033658067/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 507 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLEXAL V.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia - codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: introduzione di due fasi di sterilizzazione nel processo di produzione del medicinale «Inflexal V», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033658016 - siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658028 - 10 siringhe pre-riemp. sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658055/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 033658067/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10639-03A10640-03A10641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 508 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - c.a.p. 53100 Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: eliminazione del tiomersale; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 034377022), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10642

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 509 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguita indicata: introduzione di un fornitore alternativo del polisorbato 80: Euroclone Ltd., 28 Victoria Street, Paignton - Devon TQ4 5DN, United Kingdom; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984271), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 510 del 18 settembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: eliminazione del tiomersale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984271), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10643 - 03A10644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo ai provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Nel comunicato relativo al decreto n. 32765 del 5 agosto 2003 della S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 settembre 2003, n. 208, pag. 56, dove è riportato «per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005» si rettifichi «per il periodo dal 1º agosto 1994 al 31 luglio 1995».

03A10526

Comunicato di rettifica relativo ai provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nel comunicato relativo al decreto n. 32729 del 4 agosto 2003 della S.r.l. Eporlux pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale del 9 settembre 2003, n. 209, pag. 59, dove è riportato «per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2003» si rettifichi «per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2004.».

03A10527

Comunicato di rettifica relativo ai provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Nel comunicato relativo al decreto n. 32553 del 26 giugno 2003 della S.p.a. S.I.T.E pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 luglio 2003 n. 176, pag. 23, dove è riportato «per il periodo dal 3 luglio 2003, al 31 ottobre 2003» si rettifichi «per il periodo dal 3 luglio 1998 al 31 ottobre 1998».

03A10548

Comunicato di rettifica relativo ai provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nel comunicato relativo al decreto n. 32574 del 26 giugno 2003 della S.p.a. S.I.T.E pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 luglio 2003, n. 174, pag. 59, dove è riportato «per il periodo dal 3 luglio 2003 al 31 ottobre 2003» si rettifichi «per il periodo dal 3 luglio 1998 al 31 ottobre 1998».

03A10549

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Dimensione Casa a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Dimensione casa a r.l.», posizione n. 7323/263945, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Federico Lojodice data 18 giugno 1993, repertorio n. 6505 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, in Bari opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10559

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative appresso indicate:

1) società cooperativa di consumo Natura Allegra a r.l., sede legale in Mestre-Venezia, via Querini 25 - costituita per rogito notaio Stefano Bandieramonte in data 29 gennaio 1991, posizione B.U.S.C. n. 2744/254953;

2) società cooperativa L'Armonia Nascosta a r.l., sede legale in Mestre-Venezia, via Calucci n. 29 - costituita per rogito notaio Francesco Candiani in data 9 aprile 1992, posizione B.U.S.C. n. 2806/260499,

che, dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Venezia - Mestre, via Cà Marcello 9, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10534

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 maggio 2003 è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

03A10594

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «31º Elettroexpo», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «31º Elettroexpo», che avrà luogo a Verona dal 6 al 7 dicembre 2003.

03A10032

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501223/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77